



**ISTITUTO COMPRESIVO FILIPPO DE PISIS**

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado - MBIC8AM00E  
Via Vittorio Veneto, 54 - 20861 Brugherio (MB) - Unione Europea  
Tel +39 039 2873352/54 Fax 039 884767- C.F. 94581310151  
e-mail: [mbic8ae00n@istruzione.it](mailto:mbic8ae00n@istruzione.it) sito web: [www.icdepisis.edu.it](http://www.icdepisis.edu.it) posta  
certificata: [mb\\_istitutodepisis@pec.it](mailto:mb_istitutodepisis@pec.it) - [mbic8am00e@pec.istruzione.it](mailto:mbic8am00e@pec.istruzione.it)

PROT. VEDI SEGNATURA

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

**SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

**"LEONARDO DA VINCI" BRUGHERIO (MB)**

Approvato dal Collegio Docenti in data 15/09/2020

Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 10/09/2020

**Revisionato dal Consiglio d'Istituto con delibera N.4 del 07/02/2022**  
**per subentro nuova Dirigente e con delibera N. 3 del Collegio Docenti del 21/2/2022**  
**Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto**

**Visto** il Decreto Presidente della Repubblica 122/2009

**Visto** il D. L. 137/2008

**Visto** lo Statuto degli studenti e delle studentesse Decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998

**Vista** la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 novembre 2007 - recante modifiche ed integrazioni al decreto n. 249/1998;

**Tenuto conto** della Legge n. 71 del 29 maggio 2017, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

Vista la Legge n. 107 del 15 luglio 2015, *La Buona Scuola*

**Considerato** che le trasformazioni sociali hanno richiesto l'elaborazione di strategie educative fondate sulla corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia e sulla necessità di rispettare norme condivise per sensibilizzare i giovani a diventare consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri scolastici e civili,

l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme.

**Premessa**

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Se dunque l'istituzione scolastica è al tempo stesso luogo di educazione e istruzione, si rende necessario porre l'attenzione alle diverse criticità disciplinari che quotidianamente ci si trova ad affrontare.

I comportamenti problematici evidenziati dagli alunni sono sempre più frequenti e richiedono una risposta forte e coerente dal punto di vista educativo, pertanto si è reso necessario intervenire sui comportamenti negativi dei trasgressori. Tutto ciò viene adottato nell'esclusivo interesse degli allievi, poiché tutti i ragazzi

hanno diritto di beneficiare pienamente delle attività didattiche che si attuano nella scuola, in presenza e nella Didattica a distanza, in un clima sereno e costruttivo.

#### **Art. 1 - Principi e Finalità educative delle sanzioni**

- A. Il presente regolamento individua i comportamenti che manifestano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni e la corretta procedura che gli organi competenti devono applicare.
- B. I provvedimenti disciplinari devono sempre avere finalità educativa, devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno del plesso.
- C. La responsabilità disciplinare è personale, pertanto:
  - nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima ascoltato;
  - nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto ma solo sulla valutazione comportamentale quadrimestrale;
  - in nessun caso possono essere sanzionate opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- D. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei e tempestivi, proporzionati all'infrazione e ispirati al principio della riparazione del danno. Essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno. Tengono conto della situazione personale dell'allievo, al quale, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirli in attività socialmente utili in favore del plesso.

#### **Art.2 - Procedura di contestazione e notifica disciplinare grave a carico di un alunno**

Nel caso ci siano gli estremi per una sanzione disciplinare che implichi l'allontanamento di un alunno dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni, bisognerà agire nella seguente modalità:

*a. fase d'istruttoria:* l'istituzione scolastica (di volta in volta rappresentata dai diversi soggetti, docente di classe, coordinatore di classe, responsabile di plesso, vicario del Dirigente, Dirigente) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti;

*b. fase del contraddittorio:* ogni alunno da solo (o accompagnato dai propri familiari) sarà invitato ad esporre le proprie ragioni e nel contempo la famiglia stessa avrà diritto ad essere ascoltata dall'istituzione scolastica (docenti di classe, responsabile di plesso, Dirigente).

*c. fase decisionale:* valutazione dell'organo preposto (Consiglio di classe o Consiglio di Istituto) e scelta della sanzione da comminare.

*d. fase di notifica della sanzione disciplinare:* la sanzione disciplinare dovrà essere comunicata per iscritto alla famiglia. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione ed i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

*Le sanzioni disciplinari comminate si devono fondare su circostanze documentabili precise e il Consiglio di Classe nel comminare la sanzione deve tener conto della recidività nel commettere infrazioni da parte del trasgressore, dell'ammissione di colpa e di un eventuale pentimento dello stesso.*

Visto il principio di tempestività citato nel precedente articolo, fra la fase istruttoria e la notifica di addebito non potranno trascorrere più di dieci giorni lavorativi.

**Art. 3 - Organi preposti a sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dall'alunno dalla comunità scolastica**

- A. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe con la presenza delle diverse componenti (Dirigente scolastico o suo delegato, Docenti e Genitori rappresentanti di classe). Tale organo viene convocato entro il termine massimo di cinque giorni a seguito della fase del contraddittorio. È fatto obbligo ai docenti parteciparvi, salvo comunicazione scritta indicante validi motivi al Dirigente scolastico. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi; in questi casi il genitore dell'alunno coinvolto è presente al Consiglio come uditore. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente o di un suo delegato.
- B. Le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottate dal Consiglio d'Istituto previa audizione dell'alunno coinvolto e dei suoi genitori. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi; in questi casi il genitore dell'alunno coinvolto è presente al Consiglio come uditore. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il procedimento deve concludersi entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l'ente scolastico è venuto a conoscenza dell'infrazione.
- C. Le infrazioni disciplinari commesse durante gli Esami di Stato saranno sanzionate dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

**Art. 4 - Altri aspetti conseguenti ai provvedimenti disciplinari**

- A. I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo normativa vigente.
- B. Nei casi di allontanamento non superiore ai 15 giorni, la scuola mantiene i contatti con l'alunno e/o la famiglia di appartenenza finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
- C. Nei casi di allontanamento di periodo superiori a 15 giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali, territoriali e giudiziari, la scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- D. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano compiute alla fine dell'anno in corso, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno successivo.

- E. In sede di scrutinio si terrà conto delle infrazioni disciplinari connesse per determinare il voto di condotta degli alunni.

#### **Art. 5 - Impugnazioni e Organo di Garanzia**

- A. Avverso ai provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale ricorso va presentato, improrogabilmente e per iscritto, entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni; in assenza di decisione entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.
- B. L'Organo di Garanzia ha la seguente composizione:
- Dirigente scolastico che lo presiede;
  - Presidente del Consiglio d'istituto;
  - Due docenti designati dal Collegio Docenti, che designa anche un membro supplente;
  - Un genitore del Consiglio, eletto dal Consiglio stesso, componente genitori, che designa anche un membro supplente.
- C. L'Organo di Garanzia rimane in carica per la durata del Consiglio d'Istituto. I componenti che perdono il requisito di eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della metà di tutti i suoi componenti + 1 (escluso il presidente); in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei suoi membri effettivi sia parte interessata alla controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con maggioranza di voti favorevoli; non è consentita l'astensione ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## Disposizioni disciplinari

### Violazioni lievi

- A. presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni, senza validi motivi;
- B. non far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici e/o le comunicazioni;
- C. disturbare le lezioni, sia in presenza sia su piattaforma scolastica;
- D. assumere comportamenti non corretti durante i momenti non strutturati, al cambio dell'ora, durante la ricreazione e negli spostamenti interni ed esterni;
- E. rovinare per negligenza suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- F. portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche.
- G. violare le regole inerenti alla normativa vigente sulle misure di prevenzione dal contagio da Covid-19.

### Sanzioni connesse

- 1) richiamo orale;
- 2) ammonizione scritta riportata sul registro elettronico di classe e comunicazione scritta alla famiglia tramite diario personale;
- 3) convocazione della famiglia per un colloquio in caso di recidività nel comportamento scorretto

***Tali sanzioni vengono erogate dai docenti di classe e in caso di convocazione della famiglia dal docente coordinatore o un suo delegato.***

- La mancanza relativa alla lettera E comporta il risarcimento del danno arrecato
- La mancanza relativa alla lettera F comporta il ritiro dell'oggetto e la riconsegna dello stesso al termine delle lezioni (o il giorno seguente allo stesso alunno o ad uno dei genitori o facente funzione di essi (a discrezione dei docenti)

## Violazioni gravi

- A. presentarsi sistematicamente in ritardo alle lezioni giornaliere;
- B. esprimersi sistematicamente con linguaggio volgare e scurrile;
- C. mancare di rispetto (con atteggiamenti e/o parole) al personale docente, ai collaboratori scolastici e ai pari o aggredire fisicamente;
- D. rovinare volontariamente suppellettili, arredi, attrezzature, materiale di proprietà della scuola o appartenente a terzi;
- E. portare a scuola sostanze nocive e/o illegali, oggetti pericolosi;
- F. contraffare documenti (falsificazione di voti, firme, ecc.);
- G. sottrarre beni o materiali scolastici (libri, oggetti di cancelleria, ecc.);
- H. costringere i compagni a cedere materiali scolastici, oggetti personali, ecc.;
- I. utilizzare, senza autorizzazione, qualsiasi dispositivo tecnologico atto a visualizzare, fotografare e riprendere persone e ambienti durante l'orario scolastico.
- J. fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo riferito alla scuola.
- K. disturbare sistematicamente la lezione, non rispettando i regolamenti interni e le indicazioni dei docenti, a scuola e su piattaforma didattica.
- L. violare ripetutamente le regole inerenti alla normativa vigente sulle misure di prevenzione dal contagio da Covid-19.

## Sanzioni connesse

- 1) sospensione dell'intervallo, di attività specifiche di classe (progetti, incontri, ecc.), da attività sportive programmate (tornei di classe, triangolare, ecc.), o dal viaggio d'istruzione.  
**N.B.** Sarà tuttavia lecito proporre un percorso alternativo, compatibilmente con le disponibilità di adeguate risorse finanziarie ed organizzative della scuola, con finalità educative, (pulizia dei locali, riordino di materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio, ecc.).
- 2) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica.  
**N.B.** Sarà tuttavia lecito proporre un percorso alternativo, compatibilmente con le disponibilità di adeguate risorse finanziarie ed organizzative della scuola, che accompagni il provvedimento e che abbia finalità educative, (pulizia dei locali, riordino di materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio, ecc.).

***Tali sanzioni vengono erogate dal Consiglio di Classe nei tempi e nei modi già esplicitati (art. 2-3-4).***

- Le mancanze relative alle lettere D, G comportano il risarcimento del danno arrecato
- Le mancanze relative alle lettere E, I comportano il ritiro degli oggetti pericolosi e dei dispositivi mobili, che saranno conservati in un luogo sicuro della scuola fino al ritiro dei genitori (che saranno stati tempestivamente informati dell'accaduto)
- La violazione relativa alla lettera J prevede anche la sanzione amministrativa secondo le norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici
- Come sanzione accessoria può essere previsto un abbassamento moderato del voto di condotta quadrimestrale

- Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente

## **Violazioni gravissime**

- A. insultare e umiliare i compagni e ogni altra persona (a scuola o nei pressi dell'edificio, negli orari di entrata e uscita degli alunni). Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia pubblico, di gruppo, sia diffuso tramite social, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano a sfondo razziale, religioso e/o omofobo. I docenti, in qualità di pubblici ufficiali, sono tenuti ad intervenire se vengono a conoscenza di fatti gravi che vedono coinvolti i propri alunni, anche se tali fatti sono avvenuti fuori da scuola.
- B. reiterare costrizioni a danno dei compagni per fare in modo che cedano beni o materiali anche scolastici;
- C. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola (rovistare nelle taschedegli indumenti, frugare negli zaini o nelle borse, ecc.);
- D. compiere atti di vandalismo su cose;
- E. non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, manomettere gli estintori, ecc.);
- F. fare uso di sostanze nocive e/o illegali e/o di oggetti pericolosi;
- G. raccogliere e diffondere, a scopo denigratorio, testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.
- H. usare le credenziali personali digitali d'Istituto in modo scorretto, non congruo alle attività didattiche previste dai regolamenti interni (epolicy utilizzo Tic e Regolamento Dad).

## **Sanzioni connesse**

- 1) sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica;
- 2) sospensione per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica.

***Tali sanzioni vengono erogate dal Consiglio di Classe (punto 1) o dal Consiglio d'Istituto (punto 2) nei tempi e nei modi già esplicitati ((art. 2-3-4).***

- Le mancanze relative alle lettere B, C, D comportano il risarcimento del danno arrecato
- Le mancanze relative alle lettere F, G comportano il ritiro degli oggetti pericolosi e dei dispositivi mobili che saranno consegnati al Dirigente scolastico che li conserverà fino alla conclusione del processo sanzionatorio, quindi li riconsegnerà ad uno dei genitori o facenti funzione di essi
- Come sanzione accessoria è previsto un forte abbassamento del voto di condotta quadrimestrale
- Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Stefania Cera





